



Sede legale in Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano

iscritta all'Albo delle Banche con il n. 5570

Società appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Società soggetta alla direzione ed al coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A.

Capitale Sociale Euro 662.464.000

N. iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 04377700150

Condizioni Definitive

relative all'emissione ed offerta del Prestito Obbligazionario

Banca IMI Inflazione Europea 16 maggio 2012

fino ad un ammontare nominale massimo di Euro 250.000.000

scadenza 16 maggio 2012

ai sensi del Programma d'emissione e d'offerta

di cui alla Nota Informativa relativa al Programma d'emissione e d'offerta di

Obbligazioni con Opzione Call Europea o Asiatica

depositata presso la CONSOB in data 14 settembre 2007 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 7078031 del 23 agosto 2007 come integrata e modificata con Supplemento depositato presso la CONSOB in data 18 ottobre 2007, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 7090789 del 10 ottobre 2007

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse alla CONSOB in data 16 aprile 2008.

L'adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Le informazioni complete sull'Emittente e sulla Singola Offerta sono ottenibili solo con la consultazione congiunta del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive. Il Prospetto di Base è disponibile presso il sito internet dell'Emittente www.bancaimi.it, nonché sul sito internet dei Collocatori.

* * *

Il presente documento costituisce le Condizioni Definitive relativamente all'emissione delle Obbligazioni di seguito descritte, ed è stato redatto in conformità alla Direttiva 2003/71/CE, al Regolamento 2004/809/CE ed al regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente documento deve essere letto congiuntamente al Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 18 ottobre 2007 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 7090789 del 10 ottobre 2007, ed alla Nota Informativa ed alla Nota di Sintesi depositate presso la CONSOB in data 14 settembre 2007 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 7078031 del 23 agosto 2007, come integrate e modificate dai supplementi alle medesime, depositati presso la Consob in data 18 ottobre 2007 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 7090789 del 10 ottobre 2007 (i “**Supplementi**”), congiuntamente costituenti il Prospetto di Base relativo al Programma di Obbligazioni con Opzione Call Europea o Asiatica di Banca IMI S.p.A..

Si invita conseguentemente l'investitore a leggere le presenti Condizioni Definitive congiuntamente alla Nota Informativa, al Documento di Registrazione, alla Nota di Sintesi ed ai Supplementi, al fine di ottenere informazioni complete sull'emittente Banca IMI S.p.A. e sulle Obbligazioni di cui alle presenti Condizioni Definitive.

Le presenti Condizioni Definitive, unitamente al Documento di Registrazione, alla Nota Informativa, alla Nota di Sintesi ed ai Supplementi sono pubblicate sul sito web dell'Emittente www.bancaimi.it, nonché sul sito di ciascuno dei Collocatori.

Le presenti Condizioni Definitive, congiuntamente al Regolamento delle Obbligazioni qui di seguito allegato, costituiscono il regolamento del Prestito Obbligazionario in oggetto.

In caso di difformità o contrasto con le previsioni generali previste nel Regolamento delle Obbligazioni qui di seguito allegato, quanto contenuto nelle presenti Condizioni Definitive s'intenderà prevalere.

Salvo che sia diversamente indicato, i termini e le espressioni riportate con lettera maiuscola nelle presenti Condizioni Definitive hanno lo stesso significato loro attribuito nel Prospetto di Base.

1. FATTORI DI RISCHIO

1.1. AVVERTENZE SPECIFICHE

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE CARATTERISTICHE DELLE OBBLIGAZIONI OFFERTE

LE OBBLIGAZIONI OFFERTE SONO OBBLIGAZIONI C.D. STRUTTURATE (CIOÈ TITOLI DI DEBITO CHE DAL PUNTO DI VISTA FINANZIARIO SONO SCOMPONIBILI IN UNA COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA A TASSO FISSO ED UNA COMPONENTE DERIVATIVA COLLEGATA AD UNA ATTIVITÀ FINANZIARIA SOTTOSTANTE).

IN PARTICOLARE, LE OBBLIGAZIONI:

- DANNO DIRITTO AL PAGAMENTO DI TRE CEDOLE VARIABILI, IL CUI AMMONTARE È DETERMINATO SECONDO UNA FORMULA PRESTABILITA IN BASE ALL'APPREZZAMENTO PUNTUALE DI UN PANIERE DI RIFERIMENTO COSTITUITO DALL' INDICE ARMONIZZATO (NON RIVISTO) DEI PREZZI AL CONSUMO (ESCLUSA LA COMPONENTE TABACCO) CHE REGISTRA IL TASSO D'INFLAZIONE RELATIVA AGLI STATI DELL'UNIONE MONETARIA EUROPEA SU BASE MENSILE, TALE INDICE CORRENTEMENTE CALCOLATO DA EUROSTAT (ALL ITEMS INDEX OF CONSUMER PRICES EXCLUDING TOBACCO UNREVISED SERIES);
- DANNO DIRITTO AL PAGAMENTO DI UNA CEDOLA FISSA ALLA DATA E PER L'IMPORTO INDICATO NELLE PRESENTI CONDIZIONI DEFINITIVE;
- GARANTISCONO IL RIMBORSO ALMENO DEL 100% DEL LORO VALORE NOMINALE UNITARIO ALLA SCADENZA, AL LORDO DI OGNI TASSA ED IMPOSTA. SI SOTTOLINEA CHE, NEL CASO DI EMISSIONI DENOMINATE IN UNA VALUTA DIVERSA DA QUELLA IN CUI LE PRINCIPALI ATTIVITÀ FINANZIARIE DI UN INVESTITORE SONO DENOMINATE, IN RAGIONE DI UNA VARIAZIONE NEI RELATIVI TASSI DI CAMBIO IL CONTROVALORE NELLA VALUTA DELL'INVESTITORE DEL 100% DEL VALORE NOMINALE UNITARIO ALLA SCADENZA DELLE OBBLIGAZIONI POTREBBE RISULTARE ANCHE SIGNIFICATIVAMENTE INFERIORE RISPETTO AL CONTROVALORE NELLA VALUTA DELL'INVESTITORE DEL 100% DEL VALORE NOMINALE UNITARIO ALLA DATA DI EMISSIONE DELLE OBBLIGAZIONI E QUINDI UN INVESTIMENTO NELLE OBBLIGAZIONI POTREBBE COMUNQUE RISULTARE NELLA PERDITA PARZIALE DEL CAPITALE INVESTITO (SEMPRE OVE ESPRESSO NELLA VALUTA DELL'INVESTITORE).

LE PRESENTI CONDIZIONI DEFINITIVE:

- NON PREVEDONO ALCUN TASSO MINIMO, QUINDI ESSO È PARI A ZERO PER LE CEDOLE VARIABILI IN SCADENZA IL 16 MAGGIO 2010, 16 MAGGIO 2011 ED IL 16 MAGGIO 2012 ;
- NON PREVEDONO ALCUN TASSO MASSIMO PER LE CEDOLE VARIABILI IN SCADENZA 16 MAGGIO 2010, IL 16 MAGGIO 2011 ED IL 16 MAGGIO 2012.

NON È PREVISTA LA POSSIBILITÀ DI RIMBORSO ANTICIPATO DELLE OBBLIGAZIONI, NÈ AD OPZIONE DELL'EMITTENTE NÈ DEI POSSESSORI DELLE OBBLIGAZIONI.

IN CONSIDERAZIONE DELLA NATURA DELLA COMPONENTE DERIVATIVA IMPLICITA NELLE OBBLIGAZIONI, OGNI INVESTIMENTO NELLE OBBLIGAZIONI IPOTIZZA UN'ASPETTATIVA DELL'INVESTITORE DI APPREZZAMENTO DEL PANIERE DI RIFERIMENTO.

ESEMPLIFICAZIONI E SCOMPOSIZIONE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO

LE OBBLIGAZIONI SI CARATTERIZZANO PER UNA COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA A TASSO FISSO CHE ASSICURA UN RENDIMENTO (EFFETTIVO SU BASE ANNUA AL NETTO DELL'EFFETTO FISCALE) MINIMO GARANTITO PARI A 1,55% (CALCOLATO IN REGIME DI CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA). LO STESSO ALLA DATA DEL 10 APRILE 2008 SI CONFRONTA CON UN RENDIMENTO EFFETTIVO SU BASE ANNUA AL NETTO DELL'EFFETTO FISCALE DI UN TITOLO NON STRUTTURATO A BASSO RISCHIO EMITTENTE DI PARI SCADENZA E VITA RESIDUA (BTP) PARI A 3,47%.

L'ULTERIORE RENDIMENTO EVENTUALE È LEGATO ALL'ANDAMENTO DEL PANIERE DI RIFERIMENTO COSTITUITO DALL'INDICE ARMONIZZATO (NON RIVISTO) DEI PREZZI AL CONSUMO (ESCLUSA LA COMPONENTE TABACCO) CHE REGISTRA IL TASSO D'INFLAZIONE RELATIVA AGLI STATI DELL'UNIONE MONETARIA EUROPEA SU BASE MENSILE, TALE INDICE CORRENTEMENTE CALCOLATO DA EUROSTAT (ALL ITEMS INDEX OF CONSUMER PRICES EXCLUDING TOBACCO UNREVISED SERIES). QUEST'ULTIMO SI CONFRONTA CON QUELLO MINIMO GARANTITO PER LA SUA ALEATORietà.

PER UNA MIGLIORE COMPrensIONE DELLE OBBLIGAZIONI SI FA RINVIO ALLE PARTI DELLE PRESENTI CONDIZIONI DEFINITIVE OVE SONO FORNITI – TRA L'ALTRO:

- I) I GRAFICI E TABELLE PER ESPlicitARE GLI IPOTETICI SCENARI (POSITIVO, NEGATIVO ED INTERMEDIO) DI RENDIMENTO, ANCHE A FRONTE DEL RENDIMENTO DI TITOLI NON STRUTTURATI A BASSO RISCHIO EMITTENTE;
- II) LA DESCRIZIONE DELLA SCOMPOSIZIONE DELLE VARIE COMPONENTI COSTITUTIVE LE OBBLIGAZIONI (OBBLIGAZIONARIE, DERIVATIVE, COSTI E COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO IMPLICITI ED ESPlicitI E DI STRUTTURAZIONE);
- III) LA DESCRIZIONE DELL'ANDAMENTO STORICO DEL SOTTOSTANTE E DEL RENDIMENTO VIRTUALE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO, SIMULANDO L'EMISSIONE DEL PRESTITO NEL PASSATO.

PARTICOLARE RISCHIOSITÀ E COMPLESSITÀ DELLE OBBLIGAZIONI OFFERTE

LE OBBLIGAZIONI CHE SARANNO EMESSE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA SONO CARATTERIZZATE DA UNA RISCHIOSITÀ MOLTO ELEVATA IL CUI APPREZZAMENTO DA PARTE DELL'INVESTITORE, SIA AL MOMENTO DEL LORO ACQUISTO CHE SUCCESSIVAMENTE, È OSTACOLATO DALLA LORO COMPLESSITÀ. E' QUINDI NECESSARIO CHE L'INVESTITORE CONCLUDA UN'OPERAZIONE AVENTE AD OGGETTO TALI OBBLIGAZIONI SOLO DOPO AVERNE PIENAMENTE COMPRESO LA LORO NATURA ED IL GRADO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO CHE ESSA COMPORTA.

L'INVESTITORE DEVE INOLTRE CONSIDERARE CHE IN RAGIONE DELLA LORO COMPLESSITÀ TALI OBBLIGAZIONI RICHIEDONO UNA PARTICOLARE COMPETENZA AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEL LORO

VALORE E DEL LORO RENDIMENTO E CHE LA COMPLESSITÀ DI TALI OBBLIGAZIONI PUÒ FAVORIRE L'ESECUZIONE DI OPERAZIONI NON ADEGUATE. SI CONSIDERI CHE, IN GENERALE, LA NEGOZIAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI CHE SARANNO EMESSE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA NON È ADATTA PER MOLTI INVESTITORI.

UNA VOLTA VALUTATO IL RISCHIO DELL'OPERAZIONE, L'INVESTITORE, ANCHE SE DEL CASO CON L'AUSILIO DI CONSULENTI, E L'INTERMEDIARIO DEVONO VERIFICARE SE L'INVESTIMENTO È ADEGUATO PER L'INVESTITORE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL PROFILO DI RISCHIO, ALLE SITUAZIONI PATRIMONIALI, AGLI OBIETTIVI DI INVESTIMENTO ED ALL'ESPERIENZA NEL CAMPO DEGLI INVESTIMENTI FINANZIARI DELL'INVESTITORE STESSO.

IN RELAZIONE ALLE OBBLIGAZIONI È PREVISTO UN RENDIMENTO MINIMO GARANTITO PARI ALL'1,55% (RENDIMENTO EFFETTIVO SU BASE ANNUA AL NETTO DELL'EFFETTO FISCALE, CALCOLATO IN REGIME DI CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA).

1.2. FATTORI DI RISCHIO GENERALI RELATIVI ALLE OBBLIGAZIONI OFFERTE

Si riportano di seguito il paragrafo “Fattori di rischio generali relativi alle Obbligazioni offerte” di cui al Capitolo 2 “Fattori di Rischio” della Nota Informativa, ed ogni riferimento alle “relative Condizioni Definitive” va inteso come riferimento alle presenti Condizioni Definitive.

FATTORI DI RISCHIO GENERALI RELATIVI ALLE OBBLIGAZIONI OFFERTE

RISCHIO DI INDICIZZAZIONE E FATTORI CHE INCIDONO SULLA VARIAZIONE DEL PANIERE DI RIFERIMENTO

LE OBBLIGAZIONI CHE SARANNO EMESSE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA PRESENTANO UN RISCHIO DI INDICIZZAZIONE, CIOÈ UN RISCHIO RELATIVO ALLA VARIAZIONE DEL PANIERE DI RIFERIMENTO E QUINDI ALLA VARIAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE COMPRESSE NEL PANIERE QUALI ATTIVITÀ FINANZIARIE SOTTOSTANTI LE OBBLIGAZIONI.

L'ANDAMENTO DEL PANIERE DI RIFERIMENTO E QUINDI DEL SOTTOSTANTE O DEI SOTTOSTANTI COMPRESI NEL PANIERE DI RIFERIMENTO PUÒ ESSERE DETERMINATO DA NUMEROSI FATTORI, TALORA IMPREVEDIBILI E AL DI FUORI DEL CONTROLLO DELL'EMITTENTE, CORRELATI TRA LORO IN MANIERA COMPLESSA, SICCHÈ È POSSIBILE CHE I LORO EFFETTI SI CONTROBILANCINO E SI COMPENSINO OVVERO SI ENFATIZZINO RECIPROCAMENTE.

SI SOTTOLINEA CHE L'INVESTITORE POTREBBE OTTENERE UN RENDIMENTO INFERIORE A QUELLO OTTENIBILE DA UN SIMILARE TITOLO OBBLIGAZIONARIO NON STRUTTURATO (PARIMENTI NON SUBORDINATO) AVENTE PARI DURATA, POICHÈ LE OBBLIGAZIONI STRUTTURATE, QUALI LE OBBLIGAZIONI DI CUI ALLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA, POTREBBERO REAGIRE DIVERSAMENTE AI DIVERSI FATTORI DI MERCATO RISPETTO ALLE OBBLIGAZIONI NON STRUTTURATE.

I DATI STORICI RELATIVI ALL'ANDAMENTO DEI SOTTOSTANTI COMPRESI NEL PANIERE DI RIFERIMENTO NON SONO INDICATIVI DELLA LORO *PERFORMANCE* FUTURA.

LA GARANZIA DEL RIMBORSO INTEGRALE DEL CAPITALE PERMETTE COMUNQUE ALL'INVESTITORE DI POTER RIENTRARE IN POSSESSO DEL CAPITALE INVESTITO E CIÒ INDIPENDENTEMENTE DALL'ANDAMENTO DEL PANIERE DI RIFERIMENTO. QUALORA L'INVESTITORE INTENDESSE IN OGNI CASO LIQUIDARE IL PROPRIO INVESTIMENTO PRIMA DELLA DATA DI SCADENZA, IL VALORE DELLO STESSO POTREBBE TUTTAVIA RISULTARE INFERIORE AL PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE OVVERO DI ACQUISTO DELLE OBBLIGAZIONI.

RISCHIO CONNESSO ALLE PARTICOLARI MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLE CEDOLE VARIABILI

POICHÈ LE CEDOLE VARIABILI DELLE OBBLIGAZIONI SONO DETERMinate IN BASE ALL'APPREZZAMENTO PUNTUALE (NELL'IPOTESI DI OBBLIGAZIONI CON OPZIONE CALL EUROPEA) OVVERO IN BASE ALL'APPREZZAMENTO MEDIO (NELL'IPOTESI DI OBBLIGAZIONI CON OPZIONE CALL ASIATICA) DEI SOTTOSTANTI COMPRESI NEL PANIERE DI RIFERIMENTO COME RILEVATI ESCLUSIVAMENTE ALLE DATE DI RILEVAZIONE, ANDAMENTI ANCHE SIGNIFICATIVAMENTE POSITIVI DEI SOTTOSTANTI NELLA DURATA DELLE OBBLIGAZIONI POTREBBERO ESSERE COMPLETAMENTE VANIFICATI LADDOVE SI VERIFICHINO RILEVANTI CALI DEI VALORI DI TALI SOTTOSTANTI IN PROSSIMITÀ OD ALLE DATE DI RILEVAZIONE DI TALE APPREZZAMENTO PUNTUALE O MEDIO, COSÌ DA DETERMINARE CHE L'IMPORTO DELLA CEDOLA VARIABILE SIA COMUNQUE PARI A ZERO (OVE NON SIA PREVISTO UN TASSO MINIMO DELLA RELATIVA CEDOLA VARIABILE).

SEMPRE IN RAGIONE DELLE MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLE CEDOLE VARIABILI, LADDOVE IL PANIERE DI RIFERIMENTO SIA COSTITUITO DA PIÙ SOTTOSTANTI, L'ANDAMENTO POSITIVO DI UNO O PIÙ SOTTOSTANTI POTREBBE ESSERE CONTROBILANCIATO DALL'ANDAMENTO NEGATIVO DEGLI ALTRI SOTTOSTANTI COMPRESI NEL PANIERE DI RIFERIMENTO, COSÌ DA DETERMINARE CHE L'IMPORTO DELLA CEDOLA VARIABILE SIA COMUNQUE PARI A ZERO (OVE NON SIA PREVISTO UN TASSO MINIMO DELLA RELATIVA CEDOLA VARIABILE).

RISCHIO CORRELATO ALL'ASSENZA DI UN MINIMO DELLE CEDOLE VARIABILI

IN DIPENDENZA DELL'ANDAMENTO DEI SOTTOSTANTI COMPRESI NEL PANIERE DI RIFERIMENTO E DEL TASSO INDICATO QUALE TASSO MINIMO NELLE RELATIVE CONDIZIONI DEFINITIVE, LE CEDOLE VARIABILI POTRANNO ANCHE ESSERE PARI A ZERO, E CONSEGUENTEMENTE IL RENDIMENTO DELLE RELATIVE OBBLIGAZIONI SARÀ PARI AL SOLO RENDIMENTO MINIMO GARANTITO OVVERO, OVE NON SIA PREVISTO NELLE CONDIZIONI DEFINITIVE ALCUN RENDIMENTO MINIMO GARANTITO, SARÀ PARI A ZERO.

L'EVENTUALE RENDIMENTO MINIMO GARANTITO DELLE OBBLIGAZIONI (RENDIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI ANCHE LADDOVE TUTTE LE CEDOLE VARIABILI SIANO PARI A ZERO OVVERO AL TASSO MINIMO, OVE PREVISTO) SARÀ INDICATO NELLE RELATIVE CONDIZIONI DEFINITIVE.

RISCHIO CORRELATO ALLA PRESENZA DI UN MASSIMO DELLE CEDOLE VARIABILI

LADDOVE NELLE RELATIVE CONDIZIONI DEFINITIVE SIA SPECIFICATO UN TASSO MASSIMO PER UNA O PIÙ CEDOLE VARIABILI, LE CEDOLE VARIABILI IN RELAZIONE ALLE QUALI SIA STATO INDICATO TALE

TASSO MASSIMO NON POTRANNO IN NESSUN CASO ESSERE SUPERIORI A TALE TASSO MASSIMO, ANCHE IN IPOTESI DI ANDAMENTO PARTICOLARMENTE POSITIVO DEI SOTTOSTANTI COMPRESI NEL PANIERE DI RIFERIMENTO E QUINDI IL RENDIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI NON POTRÀ IN NESSUN CASO ESSERE SUPERIORE AD UN TETTO MASSIMO PREFISSATO (CAP), CHE SARÀ INDICATO NELLE CONDIZIONI DEFINITIVE. CONSEGUENTEMENTE, LADDOVE SIA PREVISTO UN TASSO MASSIMO IN RELAZIONE AD UNA O PIÙ CEDOLE VARIABILI, L'INVESTITORE NELLE OBBLIGAZIONI POTREBBE NON POTER BENEFICIARE PER L'INTERO DELL'EVENTUALE APPREZZAMENTO DEI SOTTOSTANTI COMPRESI NEL PANIERE DI RIFERIMENTO, ED EVENTUALI APPREZZAMENTI DEI SOTTOSTANTI OLTRE IL TASSO MASSIMO SAREBBERO COMUNQUE ININFLUENTI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA RELATIVA CEDOLA VARIABILE.

RISCHIO CORRELATO ALLA PRESENZA DI UN FATTORE DI PARTECIPAZIONE INFERIORE AD 1

LA FORMULA PER IL CALCOLO DELLA/E CEDOLA/E VARIABILE/I DELLE OBBLIGAZIONI PREVEDE CHE L'INVESTITORE NELLE OBBLIGAZIONI PARTECIPI ALL'APPREZZAMENTO (PUNTUALE O MEDIO) DEL PANIERE DI RIFERIMENTO IN RAGIONE DI UN FATTORE MOLTIPLICATORE (IL FATTORE DI PARTECIPAZIONE) SPECIFICATO NELLE RELATIVE CONDIZIONI DEFINITIVE. TALE FATTORE POTRÀ ESSERE SIA PARI CHE INFERIORE CHE SUPERIORE AD UNO (OVVERO, IN PERCENTUALE AL 100%). LADDOVE LE CONDIZIONI DEFINITIVE SPECIFICHINO UN FATTORE MOLTIPLICATORE PARI AD 1 (OVVERO, IN PERCENTUALE, AL 100%), AI SENSI DELLA FORMULA DI CALCOLO LA RELATIVA CEDOLA VARIABILE SARÀ CALCOLATA SULLA BASE DELL'INTERO APPREZZAMENTO (PUNTUALE O MEDIO) DEL PANIERE DI RIFERIMENTO, LADDOVE INVECE LE CONDIZIONI DEFINITIVE SPECIFICHINO UN FATTORE MOLTIPLICATORE INFERIORE AD 1 (OVVERO, IN PERCENTUALE, AL 100%), AI SENSI DELLA FORMULA DI CALCOLO LA RELATIVA CEDOLA VARIABILE SARÀ CALCOLATA SULLA BASE DI UNA FRAZIONE DELL'APPREZZAMENTO (PUNTUALE O MEDIO) DEL PANIERE DI RIFERIMENTO, LADDOVE INFINE LE CONDIZIONI DEFINITIVE SPECIFICHINO UN FATTORE MOLTIPLICATORE SUPERIORE AD 1 (OVVERO, IN PERCENTUALE, AL 100%), LA RELATIVA CEDOLA VARIABILE SARÀ CALCOLATA SULLA BASE DI UN MULTIPLO DELL'APPREZZAMENTO (PUNTUALE O MEDIO) DEL PANIERE DI RIFERIMENTO.

LADDOVE NELLE RELATIVE CONDIZIONI DEFINITIVE SIA SPECIFICATO UN FATTORE DI PARTECIPAZIONE INFERIORE AD 1 (OVVERO, IN PERCENTUALE, AL 100%), L'INVESTITORE NON POTRÀ QUINDI BENEFICIARE PER INTERO DELL'EVENTUALE APPREZZAMENTO DEL PANIERE DI RIFERIMENTO, E TALE DIFFERENZA SARÀ TANTO MAGGIORE QUANTO MINORE (RISPETTO AD 1 OVVERO, IN PERCENTUALE, AL 100%) SARÀ IL FATTORE DI PARTECIPAZIONE.

RISCHIO CORRELATO ALLA PRESENZA DI UNO SPREAD NEGATIVO

LA FORMULA PER IL CALCOLO DELLA/E CEDOLA/E VARIABILE/I DELLE OBBLIGAZIONI PREVEDE CHE NELLE RELATIVE CONDIZIONI DEFINITIVE POSSA ESSERE SPECIFICATO UN TASSO PERCENTUALE (LO SPREAD) DA SOMMARE O DA SOTTRARRE (COME INDICATO NELLE CONDIZIONI DEFINITIVE) AL PRODOTTO FRA L'APPREZZAMENTO PUNTUALE (NEL CASO DI OBBLIGAZIONI CON OPZIONE CALL EUROPEA) OVVERO MEDIO (NEL CASO DI OBBLIGAZIONI CON OPZIONE CALL ASIATICA) DEL PANIERE DI RIFERIMENTO ED IL FATTORE DI PARTECIPAZIONE.

LADDOVE NELLE RELATIVE CONDIZIONI DEFINITIVE SIA SPECIFICATO UNO SPREAD E TALE SPREAD SIA DA SOTTRARRE (UNO SPREAD C.D. NEGATIVO), IL TASSO D'INTERESSE RAPPRESENTATIVO

DELL'EVENTUALE APPREZZAMENTO DEL PANIERE DI RIFERIMENTO DOVRÀ QUINDI ESSERE DIMINUITO DELLO SPREAD. L'EVENTUALE APPREZZAMENTO DEL PANIERE DI RIFERIMENTO SARÀ QUINDI CONTROBILANCIATO DALLA PRESENZA DI UNO SPREAD NEGATIVO ED, IN DIPENDENZA DELL'ENTITÀ DELL'EVENTUALE APPREZZAMENTO DEL PANIERE DI RIFERIMENTO E DELL'ENTITÀ DELLO SPREAD, LA RELATIVA CEDOLA VARIABILE POTRÀ RISULTARE PARI A ZERO (IN ASSENZA DI PREVISIONE DI UN TASSO MINIMO) ANCHE IN PRESENZA DI UN APPREZZAMENTO DEL PANIERE DI RIFERIMENTO, LADDOVE IL TASSO D'INTERESSE VARIABILE RISULTANTE DA TALE APPREZZAMENTO SIA (IN VALORE ASSOLUTO) PARI OD INFERIORE ALLO SPREAD NEGATIVO.

RISCHIO EMITTENTE

IL RISCHIO EMITTENTE È IL RISCHIO CHE L'EMITTENTE NON SIA IN GRADO DI ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI ASSUNTI CON LE OBBLIGAZIONI ALLE SCADENZE INDICATE NEL REGOLAMENTO DELLE OBBLIGAZIONI.

ACQUISTANDO LE OBBLIGAZIONI, L'INVESTITORE DIVENTA UN FINANZIATORE DELL'EMITTENTE ED ACQUISTA IL DIRITTO A PERCEPIRE IL PAGAMENTO DI QUALSIASI IMPORTO RELATIVO ALLE OBBLIGAZIONI. PERTANTO, NEL CASO IN CUI L'EMITTENTE NON SIA IN GRADO DI ONORARE I PROPRI OBBLIGHI RELATIVI A TALI PAGAMENTI, TALE DIRITTO POTREBBE ESSERE PREGIUDICATO.

PER I RISCHI RELATIVI ALL'EMITTENTE, SI RINVIA AL CAPITOLO "FATTORI DI RISCHIO" DI CUI AL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE.

RISCHIO DI MERCATO

NON VI È ALCUNA GARANZIA CHE IL VALORE DI MERCATO DELLE OBBLIGAZIONI RIMANGA COSTANTE PER TUTTA LA DURATA DELLE OBBLIGAZIONI. IL VALORE DI MERCATO DELLE OBBLIGAZIONI SUBISCE INFATTI L'INFLUENZA DI DIVERSI FATTORI (QUALI, ESEMPLIFICATIVAMENTE, L'ANDAMENTO DELLA VOLATILITÀ, DEI TASSI DI INTERESSE, EVENTI ANCHE DI NATURA MACROECONOMICA, DURATA RESIDUA DELLE OBBLIGAZIONI, RATING DELL'EMITTENTE), LA MAGGIOR PARTE DEI QUALI AL DI FUORI DEL CONTROLLO DELL'EMITTENTE.

RISCHIO DI TASSO

IL VALORE DI MERCATO DELLE OBBLIGAZIONI POTREBBE VARIARE NEL CORSO DELLA DURATA DELLE MEDESIME A CAUSA DELL'ANDAMENTO DEI TASSI DI MERCATO. IN PARTICOLARE, POICHÉ LE OBBLIGAZIONI SONO COSTITUITE, OLTRE CHE DA UNA COMPONENTE DERIVATIVA IMPLICITA, ANCHE DA UNA COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA FISSA, L'INVESTIMENTO NELLE OBBLIGAZIONI COMPORTA IL RISCHIO CHE, A COSTANZA DI VALORE DELLA COMPONENTE DERIVATIVA IMPLICITA, VARIAZIONI IN AUMENTO NEL LIVELLO DEI TASSI DI INTERESSE RIDUCANO IL VALORE DELLA COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA A TASSO FISSO, RIDUCENDO CONSEGUENTEMENTE IL VALORE DELLE OBBLIGAZIONI.

INOLTRE, LE FLUTTUAZIONI DEI TASSI DI INTERESSE SUI MERCATI FINANZIARI SI RIPERCUOTONO SUI PREZZI E QUINDI SUI RENDIMENTI DELLE OBBLIGAZIONI IN MODO TANTO PIÙ ACCENTUATO QUANTO PIÙ LUNGA È LA LORO VITA RESIDUA.

CONSEGUENTEMENTE, QUALORA GLI INVESTITORI DECIDESSERO DI VENDERE LE OBBLIGAZIONI PRIMA DELLA LORO SCADENZA, IL VALORE DI MERCATO POTREBBE RISULTARE INFERIORE ANCHE IN MANIERA SIGNIFICATIVA AL PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI OVVERO ALL'IMPORTO INIZIALMENTE INVESTITO NELLE OBBLIGAZIONI E QUINDI IL RENDIMENTO EFFETTIVO DELL'INVESTIMENTO POTREBBE RISULTARE ANCHE SIGNIFICATIVAMENTE DIVERSO OVVERO SIGNIFICATIVAMENTE INFERIORE A QUELLO CORRENTE AL MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE IPOTIZZANDO DI MANTENERE L'INVESTIMENTO FINO ALLA SCADENZA.

RISCHIO DI LIQUIDITÀ

NON È PREVISTA LA QUOTAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI SU ALCUN MERCATO REGOLAMENTATO. L'EMITTENTE SI RISERVA TUTTAVIA DI RICHIEDERE L'AMMISSIONE A QUOTAZIONE DI UNO O PIÙ PRESTITI PRESSO I MERCATI REGOLAMENTATI ORGANIZZATI E GESTITI DALLA BORSA ITALIANA S.P.A. OVVERO ALTRI MERCATI REGOLAMENTATI, ITALIANI OD ANCHE ESTERI, NONCHÈ DI NEGOZIARE LE OBBLIGAZIONI SU UN SISTEMA DI SCAMBI ORGANIZZATO (SSO) DI PROPRIETÀ DELL'EMITTENTE O DI TERZI.

NON VI È ALCUNA GARANZIA CHE IN RELAZIONE ALLE OBBLIGAZIONI VENGA AD ESISTENZA UN MERCATO SECONDARIO OVVERO CHE UN TALE MERCATO SECONDARIO, LADDOVE VENGA AD ESISTENZA, SIA UN MERCATO LIQUIDO. IL PORTATORE DELLE OBBLIGAZIONI POTREBBE QUINDI TROVARSI NELL'IMPOSSIBILITÀ O NELLA DIFFICOLTÀ DI LIQUIDARE IL PROPRIO INVESTIMENTO PRIMA DELLA SUA NATURALE SCADENZA A MENO DI DOVER ACCETTARE UNA RIDUZIONE ANCHE SIGNIFICATIVA DEL PREZZO DELLE OBBLIGAZIONI (RISPETTO AL LORO VALORE NOMINALE OVVERO AL LORO PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE O DI ACQUISTO OVVERO INFINE AL LORO VALORE DI MERCATO OVVERO AL VALORE DI MERCATO DI ALTRI TITOLI DI DEBITO AVENTI CARATTERISTICHE SIMILARI) PUR DI TROVARE UNA CONTROPARTE DISPOSTA A COMPRARLO. PERTANTO, L'INVESTITORE, NELL'ELABORARE LA PROPRIA STRATEGIA FINANZIARIA, DEVE AVERE BEN PRESENTE CHE L'ORIZZONTE TEMPORALE DELL'INVESTIMENTO NELLE OBBLIGAZIONI (DEFINITO DALLA DURATA DELLE STESSE ALL'ATTO DELL'EMISSIONE) DEVE ESSERE IN LINEA CON LE SUE FUTURE ESIGENZE DI LIQUIDITÀ.

RISCHIO CONNESSO ALLA PRESENZA DI COMMISSIONI IMPLICITE NELLA SCOMPOSIZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE OBBLIGAZIONI

IL PREZZO DI EMISSIONE DELLE OBBLIGAZIONI POTREBBE COMPREDERE DELLE COMMISSIONI IMPLICITE, CORRISPOSTE DALL'EMITTENTE AI SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO E/O AL RESPONSABILE DEL COLLOCAMENTO, O DELLE COMMISSIONI IMPLICITE DI STRUTTURAZIONE A FAVORE DELL'EMITTENTE. TALI COMMISSIONI IMPLICITE, MENTRE COSTITUISCONO UNA COMPONENTE DEL PREZZO D'EMISSIONE DELLE OBBLIGAZIONI, TUTTAVIA NON PARTECIPANO ALLA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA/ACQUISTO DELLE OBBLIGAZIONI IN SEDE DI SUCCESSIVA NEGOZIAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI. IN ASSENZA DI UN APPREZZAMENTO DELLA COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA E/O DELL'EVENTUALE COMPONENTE DERIVATIVA IMPLICITA, IL PREZZO DI ACQUISTO/VENDITA DELLE OBBLIGAZIONI IN SEDE DI SUCCESSIVA NEGOZIAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI RISULTERÀ QUINDI INFERIORE AL LORO PREZZO D'EMISSIONE.

RISCHIO CONNESSO ALLA POSSIBILITÀ DI MODIFICHE DEL REGIME FISCALE DELLE OBBLIGAZIONI

I VALORI LORDI E NETTI RELATIVI AL RENDIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI SARANNO CONTENUTI NELLE RELATIVE CONDIZIONI DEFINITIVE E SARANNO CALCOLATI SULLA BASE DEL REGIME FISCALE IN VIGORE ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLE RELATIVE CONDIZIONI DEFINITIVE. NON È POSSIBILE PREVEDERE SE TALE REGIME FISCALE POTRÀ SUBIRE EVENTUALI MODIFICHE NELLA DURATA DELLE OBBLIGAZIONI NÈ QUINDI PUÒ ESSERE ESCLUSO CHE, IN CASO DI MODIFICHE, I VALORI NETTI INDICATI POSSANO DISCOSTARSI, ANCHE SENSIBILMENTE, DA QUELLI CHE SARANNO EFFETTIVAMENTE APPLICABILI ALLE OBBLIGAZIONI ALLE VARIE DATE DI PAGAMENTO.

SARANNO A CARICO DEGLI OBBLIGAZIONISTI OGNI IMPOSTA E TASSA, PRESENTE O FUTURA CHE PER LEGGE COLPISCONO O DOVESSERO COLPIRE LE OBBLIGAZIONI OD ALLE QUALI LE OBBLIGAZIONI VENGANO COMUNQUE AD ESSERE SOGGETTE.

EVENTUALI MAGGIORI PRELIEVI FISCALI SUI REDDITI O SULLE PLUSVALENZE RELATIVE ALLE OBBLIGAZIONI, AD ESITO DI SOPRAVVENUTE MODIFICHE LEGISLATIVE O REGOLAMENTARI OVVERO DI SOPRAVVENUTE PRASSI INTERPRETATIVE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, COMPORTERANNO CONSEGUENTEMENTE UNA RIDUZIONE DEL RENDIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI AL NETTO DEL PRELIEVO FISCALE, SENZA CHE CIÒ DETERMINI OBBLIGO ALCUNO PER L'EMITTENTE DI CORRISPONDERE AGLI OBBLIGAZIONISTI ALCUN IMPORTO AGGIUNTIVO A COMPENSAZIONE DI TALE MAGGIORE PRELIEVO FISCALE.

RISCHIO CONNESSO ALLA ASSENZA DI GARANZIE SPECIFICHE PER LE OBBLIGAZIONI

LE OBBLIGAZIONI COSTITUISCONO UN DEBITO CHIROGRAFARIO DELL'EMITTENTE, CIOÈ ESSE NON SONO ASSISTITE DA GARANZIE REALI DELL'EMITTENTE OVVERO PRESTATE DA TERZI NÈ DA GARANZIE PERSONALI PRESTATE DA TERZI, NÈ IN PARTICOLARE SONO ASSISTITE DALLA GARANZIA DEL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI.

NON È PREVISTA INOLTRE LIMITAZIONE ALCUNA ALLA POSSIBILITÀ PER L'EMITTENTE DI COSTITUIRE (OVVERO DI FAR COSTITUIRE DA TERZI) GARANZIE REALI O DI FAR RILASCIARE DA TERZI GARANZIE PERSONALI OVVERO DI COSTITUIRE (O FAR COSTITUIRE DA TERZI) PATRIMONI DI DESTINAZIONE A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DELL'EMITTENTE RELATIVAMENTE A TITOLI DI DEBITO EMESSI DALL'EMITTENTE DIVERSI DALLE OBBLIGAZIONI.

EVENTUALI PRESTAZIONI DA PARTE DELL'EMITTENTE OVVERO DI TERZI DI GARANZIE REALI O PERSONALI (IVI INCLUSA LA COSTITUZIONE DA PARTE DELL'EMITTENTE OVVERO DI TERZI GARANTI DI PATRIMONI DI DESTINAZIONE) IN RELAZIONE A TITOLI DI DEBITO DELL'EMITTENTE DIVERSI DALLE OBBLIGAZIONI DI CUI ALLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA POTREBBERO CONSEGUENTEMENTE COMPORTARE UNA DIMINUZIONE DEL PATRIMONIO GENERALE DELL'EMITTENTE DISPONIBILE PER IL SODDISFACIMENTO DELLE RAGIONI DI CREDITO DEI POSSESSORI DELLE OBBLIGAZIONI, IN CONCORSO CON GLI ALTRI CREDITORI DI PARI GRADO CHIROGRAFI ED, IN ULTIMA ISTANZA, UNA DIMINUZIONE ANCHE SIGNIFICATIVA DEL VALORE DI MERCATO DELLE OBBLIGAZIONI RISPETTO A QUELLO DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO EMESSI DALL'EMITTENTE ASSISTITI DA GARANZIA REALE E/O PERSONALE E/O DA UN VINCOLO DI DESTINAZIONE ED AVENTI PER IL RESTO CARATTERISTICHE SIMILARI ALLE OBBLIGAZIONI.

RISCHIO CONNESSO ALLA POSSIBILITÀ DI MODIFICHE DA PARTE DELL'EMITTENTE DEL REGOLAMENTO D'EMISSIONE OVVERO DI MODIFICHE LEGISLATIVE

L'EMITTENTE AVRÀ LA FACOLTÀ, SENZA NECESSITÀ DEL PREVENTIVO ASSENSO DEGLI OBBLIGAZIONISTI, DI APPORTARE AL REGOLAMENTO LE MODIFICHE CHE L'EMITTENTE RITENGA NECESSARIE OVVERO ANCHE SOLO OPPORTUNE AL FINE DI ELIMINARE ERRORI MATERIALI, AMBIGUITÀ OD IMPRECISIONI NEL TESTO OVVERO AL FINE DI INTEGRARE IL MEDESIMO. È COMUNQUE PREVISTO CHE TALI MODIFICHE POSSANO ESSERE EFFETTUATE DALL'EMITTENTE ESCLUSIVAMENTE A CONDIZIONE CHE ESSE NON PREGIUDICHINO I DIRITTI E GLI INTERESSI DEGLI OBBLIGAZIONISTI.

LE OBBLIGAZIONI CHE SARANNO EMESSE A VALERE SUL PROGRAMMA DESCRITTO NELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA SARANNO REGOLATE DALLA LEGGE ITALIANA. NON VI È ALCUNA GARANZIA CHE EVENTUALI MODIFICHE ALLE LEGGI O REGOLAMENTI APPLICABILI SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA NON POSSANO INCIDERE, ANCHE NEGATIVAMENTE, SUI DIRITTI DEI PORTATORI DELLE OBBLIGAZIONI.

RISCHIO CONNESSO ALLE DETERMINAZIONI E RETTIFICHE OPERATE DALL'AGENTE DI CALCOLO

E' PREVISTO AL VERIFICARSI DI EVENTI DI TURBATIVA DEI SOTTOSTANTI OVVERO DI EVENTI DI NATURA STRAORDINARIA RIGUARDANTI I SOTTOSTANTI LA RILEVAZIONE DEI VALORI DI RIFERIMENTO OVVERO L'EFFETTUAZIONE DI RETTIFICHE DA PARTE DELL'AGENTE DI CALCOLO. IN RELAZIONE A CIASCUN PRESTITO GLI EVENTI DI TURBATIVA E GLI EVENTI DI NATURA STRAORDINARIA E LE MODALITÀ DI RETTIFICA AD ESITO DI TALI EVENTI SARANNO INDICATI NELLE RELATIVE CONDIZIONI DEFINITIVE.

RISCHIO CONNESSO AL RATING DELL'EMITTENTE OVVERO DELLE OBBLIGAZIONI

ALL'EMITTENTE È STATO ASSEGNATO IL RATING INDICATO NELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA DALLE AGENZIE DI RATING IVI INDICATE. IL RATING ATTRIBUITO ALL'EMITTENTE COSTITUISCE UNA VALUTAZIONE DELLA CAPACITÀ DELL'EMITTENTE DI ASSOLVERE I PROPRI IMPEGNI FINANZIARI, IVI COMPRESI QUELLI RELATIVI ALLE OBBLIGAZIONI.

NON È PREVISTO IL RILASCIO DI UN SEPARATO RATING IN RELAZIONE ALLE OBBLIGAZIONI. INOLTRE, NON VI È ALCUNA GARANZIA CHE, LADDOVE UN RATING SIA SUCCESSIVAMENTE ASSEGNATO ALLE OBBLIGAZIONI, TALE RATING SIA ALMENO PARI A QUELLO ASSEGNATO ALL'EMITTENTE, POSTO CHE IL RATING ASSEGNATO DIPENDERÀ, OLTRE CHE DAL MERITO DI CREDITO DELL'EMITTENTE, ANCHE DA FATTORI DIVERSI, QUALI LA STRUTTURA DELLE OBBLIGAZIONI, LA PRESENZA ED EFFETTIVITÀ DI UN MERCATO SECONDARIO DELLE OBBLIGAZIONI, NONCHÉ DA OGNI ALTRO FATTORE (COMPRESI I FATTORI RICHIAMATI NEL PRESENTE CAPITOLO) CHE POSSA AVERE UN'INCIDENZA SUL VALORE DI MERCATO DELLE OBBLIGAZIONI. NON VI È INOLTRE ALCUNA GARANZIA CHE, LADDOVE UN RATING SIA SUCCESSIVAMENTE ASSEGNATO ALLE OBBLIGAZIONI, TALE RATING RIFLETTA PROPRIAMENTE E NELLA SUA INTEREZZA OGNI RISCHIO RELATIVO AD UN INVESTIMENTO NELLE OBBLIGAZIONI, OVVERO CHE TALE RATING RIMANGA COSTANTE ED IMMUTATO PER TUTTA LA DURATA DELLE OBBLIGAZIONI E NON SIA OGGETTO DI MODIFICA, REVISIONE OD ADDIRITTURA RITIRO DA PARTE DELL'AGENZIA DI RATING.

OGNI MODIFICA EFFETTIVA OVVERO ATTESA DEI RATINGS ATTRIBUITI ALL'EMITTENTE POTREBBE INFLUIRE SUL VALORE DI MERCATO DELLE OBBLIGAZIONI. IN PARTICOLARE, UN PEGGIORAMENTO DEL MERITO DI CREDITO DELL'EMITTENTE POTREBBE DETERMINARE UNA DIMINUZIONE DEL VALORE DI MERCATO DELLE OBBLIGAZIONI. VICEVERSA, DEVE OSSERVARSI CHE, POICHÉ IL RENDIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI DIPENDE DA UNA SERIE DI FATTORI E NON SOLO DALLE CAPACITÀ DELL'EMITTENTE DI ASSOLVERE I PROPRI IMPEGNI FINANZIARI RELATIVAMENTE ALLE OBBLIGAZIONI, NON VI È ALCUNA GARANZIA CHE UN MIGLIORAMENTO DEI RATING DELL'EMITTENTE DETERMINI UN INCREMENTO DEL VALORE DI MERCATO DELLE OBBLIGAZIONI OVVERO UNA DIMINUZIONE DEGLI ALTRI RISCHI DI INVESTIMENTO CORRELATI ALLE OBBLIGAZIONI.

IL RATING NON COSTITUISCE UNA RACCOMANDAZIONE D'ACQUISTO, DI VENDITA OVVERO PER LA DETENZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI ED ESSO PUÒ ESSERE OGGETTO DI MODIFICA OVVERO ADDIRITTURA RITIRATO IN QUALSIASI MOMENTO DALL'AGENZIA DI RATING CHE HA PROVVEDUTO AL SUO RILASCIO INIZIALE.

RISCHIO DI CAMBIO CONNESSO ALLA VALUTA DI DENOMINAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

LE OBBLIGAZIONI CHE POTRANNO ESSERE EMESSE AI SENSI DEL PROGRAMMA POTRANNO ESSERE EMESSE IN EURO OVVERO IN UN'ALTRA VALUTA DI UNO STATO OCSE, PURCHÉ LIBERAMENTE TRASFERIBILE E CONVERTIBILE CONTRO EURO. QUALORA LE ATTIVITÀ FINANZIARIE DI UN INVESTITORE SIANO DENOMINATE PRINCIPALMENTE IN UNA VALUTA (LA VALUTA DELL'INVESTITORE) DIVERSA DA QUELLA IN CUI SONO EFFETTUATI I PAGAMENTI (LA VALUTA DEI PAGAMENTI), VI È IL RISCHIO CHE I TASSI DI CAMBIO POSSANO SIGNIFICATIVAMENTE VARIARE (ANCHE A CAUSA DELLA SVALUTAZIONE DELLA VALUTA DEI PAGAMENTI O DELL'APPREZZAMENTO DELLA VALUTA DELL'INVESTITORE) E CHE LE AUTORITÀ COMPETENTI IMPONGANO O MODIFICHINO I CONTROLLI SUL CAMBIO. UN AUMENTO DI VALORE DELLA VALUTA DELL'INVESTITORE RISPETTO ALLA VALUTA DEI PAGAMENTI DETERMINEREBBE UNA DIMINUZIONE DEL, E POTREBBE INFLUIRE NEGATIVAMENTE SUL, RENDIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI E LORO VALORE DI MERCATO (ESPRESSO NELLA VALUTA DELL'INVESTITORE) NONCHÉ RISULTARE NELLA PERDITA PARZIALE DEL CAPITALE INVESTITO (SEMPRE OVE ESPRESSO NELLA VALUTA DELL'INVESTITORE).

RISCHIO CONNESSO ALLE LIMITATE INFORMAZIONI SUCCESSIVE ALL'EMISSIONE

PER CIASCUN PRESTITO, SARÀ SPECIFICATO NELLE RELATIVE CONDIZIONI DEFINITIVE OVE L'EMITTENTE PROVVEDERÀ O MENO A FORNIRE, SUCCESSIVAMENTE ALL'EMISSIONE, INFORMAZIONI RELATIVAMENTE AL VALORE DI MERCATO CORRENTE DELLE OBBLIGAZIONI OVVERO RELATIVAMENTE AL VALORE CORRENTE DELLA COMPONENTE DERIVATIVA IMPLICITA O SIMILARI.

LADDOVE NESSUNA INFORMAZIONE RELATIVA ALLE OBBLIGAZIONI SIA FORNITA DALL'EMITTENTE IN RELAZIONE ALLE OBBLIGAZIONI OLTRE LE PUBBLICAZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO, LE LIMITATE INFORMAZIONI SUCCESSIVE ALL'EMISSIONE POTREBBERO INCIDERE SIGNIFICATIVAMENTE SULLA POSSIBILITÀ PER L'INVESTITORE DI INDIVIDUARE AGEVOLMENTE IL VALORE DI MERCATO DELLE OBBLIGAZIONI OVVERO SULLA LORO LIQUIDITÀ, ANCHE IN CONSIDERAZIONE DELLA NATURA C.D. "STRUTTURATA" DELLE OBBLIGAZIONI.

RISCHIO CONNESSO AI RAPPORTI D’AFFARI OVVERO PARTECIPATIVI CON GLI EMITTENTI LE ATTIVITÀ SOTTOSTANTI

BANCA IMI OVVERO ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO BANCARIO DI APPARTENENZA DELL’EMITTENTE (IVI INCLUSI I SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO DELLE OBBLIGAZIONI) POTREBBERO INTRATTENERE NEL CORSO DELLA LORO ATTIVITÀ RAPPORTI D’AFFARI OVVERO PARTECIPATIVI CON GLI EMITTENTI LE ATTIVITÀ FINANZIARIE SOTTOSTANTI LE OBBLIGAZIONI. L’ESISTENZA DI TALI RAPPORTI POTREBBE DETERMINARE UNA SITUAZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSI NEI CONFRONTI DEGLI INVESTITORI IN QUANTO SUSCETTIBILI DI INCIDERE SUL VALORE DEI SOTTOSTANTI E QUINDI SUL RENDIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI.

RISCHIO CONNESSO ALL’APPARTENENZA DELL’EMITTENTE E DELLA CONTROPARTE DI COPERTURA AL MEDESIMO GRUPPO BANCARIO

L’EMITTENTE POTRÀ STIPULARE CONTRATTI DI COPERTURA DEL RISCHIO CONNESSO ALL’EMISSIONE DELLE OBBLIGAZIONI CON CONTROPARTI DEL PROPRIO GRUPPO BANCARIO DI APPARTENENZA. L’APPARTENENZA DELL’EMITTENTE E DELLA CONTROPARTE PER LA COPERTURA DEL RISCHIO AL MEDESIMO GRUPPO BANCARIO POTREBBE DETERMINARE UNA SITUAZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSI NEI CONFRONTI DEGLI INVESTITORI.

RISCHIO CONNESSO ALLA COINCIDENZA FRA EMITTENTE ED AGENTE DI CALCOLO

PER CIASCUN PRESTITO, LE RELATIVE CONDIZIONI DEFINITIVE SPECIFICHERANNO IL SOGGETTO INCARICATO DI OPERARE QUALE AGENTE DI CALCOLO, CIOÈ SOGGETTO INCARICATO DELLA DETERMINAZIONE DELLE CEDOLE VARIABILI E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE. OVE L’AGENTE DI CALCOLO COINCIDESSE CON L’EMITTENTE, TALE COINCIDENZA FRA EMITTENTE ED AGENTE DI CALCOLO POTREBBE DETERMINARE UNA SITUAZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSI NEI CONFRONTI DEGLI INVESTITORI.

RISCHIO CONNESSO A SITUAZIONI DI CONFLITTO D’INTERESSE DEI COLLOCATORI DELLE OBBLIGAZIONI

LADDOVE LE OBBLIGAZIONI SIANO COLLOCATE DA SOGGETTI TERZI DIVERSI DALL’EMITTENTE, L’INDICAZIONE DI TALI SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO DELLE OBBLIGAZIONI SARÀ CONTENUTA PER OGNI EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI NELLE RELATIVE CONDIZIONI DEFINITIVE.

I SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO POTREBBERO VERSARE, RISPETTO AL COLLOCAMENTO STESSO, IN UNA SITUAZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSI NEI CONFRONTI DEGLI INVESTITORI, LADDOVE, A FRONTE DELL’ATTIVITÀ DI COLLOCAMENTO, ESSI PERCEPISCANO UNA COMMISSIONE DI COLLOCAMENTO (IMPLICITA NEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE OBBLIGAZIONI) OVVERO PRESTINO, RISPETTO AL COLLOCAMENTO, GARANZIA DI ACCOLLO O RILIEVO, ANCHE SOLO PARZIALE, DELLE OBBLIGAZIONI OVVERO DI BUON ESITO, ANCHE SOLO PARZIALE, DELLA SINGOLA OFFERTA.

LE RELATIVE CONDIZIONI DEFINITIVE CONTERRANNO L’INDICAZIONE DELLE COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO E/O GARANZIA RICONOSCIUTE AI SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO E DELL’EVENTUALE PRESTAZIONE DA PARTE DI UNO O PIÙ SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO DI UNA GARANZIA DI BUON ESITO, ANCHE SOLO PARZIALE, DELLA SINGOLA OFFERTA.

FERMO RESTANDO QUANTO PRIMA INDICATO, I SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO POTREBBERO VERSARE, RISPETTO AL COLLOCAMENTO, IN UNA ULTERIORE SITUAZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSI NEI CONFRONTI DEGLI INVESTITORI LADDOVE TALI SOGGETTI INCARICATI APPARTENGANO AL MEDESIMO GRUPPO BANCARIO DI APPARTENENZA DELL'EMITTENTE, IN QUANTO IL COLLOCAMENTO AVREBBE AD OGGETTO TITOLI EMESSI DA UNA SOCIETÀ CONTROLLATA/COLLEGATA.

1.3 FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI RELATIVI ALLE OBBLIGAZIONI OFFERTE

Esistono i seguenti ulteriori fattori di rischio specifici relativi alle Obbligazioni di cui alle presenti Condizioni Definitive rispetto a quanto sopra rappresentato:

RISCHIO CONNESSO ALL'ASSENZA DI GARANZIE OD IMPEGNI DI SOTTOSCRIZIONE/RILIEVO/ACCOLLO DA PARTE DEI COLLOCATORI

I COLLOCATORI NON HANNO ASSUNTO IMPEGNI DI SOTTOSCRIZIONE/RILIEVO/ACCOLLO DELLE OBBLIGAZIONI OFFERTE, SICCHÈ IL PRESTITO SARÀ EMESSO ESCLUSIVAMENTE NEI LIMITI DELL'IMPORTO COMPLESSIVAMENTE RICHIESTO DALLE DOMANDE DI ADESIONE VALIDAMENTE RICEVUTE ENTRO LA CHIUSURA DEL PERIODO DI OFFERTA (E COMUNQUE PER UN IMPORTO NON SUPERIORE ALL'IMPORTO NOMINALE MASSIMO OFFERTO). NEL CASO IN CUI IL PRESTITO NON SIA INTEGRALMENTE SOTTOSCRITTO DAI DESTINATARI DELL'OFFERTA, L'IMPORTO EFFETTIVAMENTE EMESSO POTREBBE QUINDI ESSERE ANCHE SIGNIFICATIVAMENTE INFERIORE ALL'IMPORTO NOMINALE MASSIMO OFFERTO, E CIÒ POTREBBE INCIDERE SULLA LIQUIDITÀ DELLE OBBLIGAZIONI.

2. INTERESSI DI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE PARTECIPANTI ALL'EMISSIONE/ALL'OFFERTA DELLE OBBLIGAZIONI DI CUI ALLE PRESENTI CONDIZIONI DEFINITIVE

Esistono i seguenti ulteriori interessi di persone partecipanti all'emissione ed all'offerta delle Obbligazioni di cui alle presenti Condizioni Definitive rispetto a quanto rappresentato nel Capitolo 3, Paragrafo 3.1 della Nota Informativa:

Ai Collocatori, – a fronte del servizio di collocamento prestato – è riconosciuta dall'Emittente una commissione di collocamento. Tale commissione è implicita nel prezzo d'emissione delle Obbligazioni. L'importo della commissione di collocamento è indicato nel successivo paragrafo 4, punto 13.

Banca IMI S.p.A, opererà quale agente di calcolo, cioè soggetto incaricato della determinazione delle Cedole Variabili e delle attività connesse. La coincidenza fra Emittente ed agente di calcolo potrebbe determinare un conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

3. CARATTERISTICHE DELLE OBBLIGAZIONI

- | | | |
|-----|---|--|
| 1. | Emittente: | Banca IMI S.p.A. |
| 2. | Tipologia di Obbligazioni: | Obbligazioni strutturate con Opzione Call Europea |
| 3. | Numero della Tranche: | 1 |
| 4. | Valuta: | Euro |
| 5. | Ammontare nominale complessivo: | |
| | - Tranche: | sino ad Euro 250.000.000 |
| | - Serie: | sino ad Euro 250.000.000 |
| 6. | Valore Nominale Unitario delle Obbligazioni: | Euro 1.000 Euro |
| 7. | Prezzo di Emissione: | 100% del Valore Nominale Unitario, e quindi Euro 1.000 Euro per ogni Obbligazione di Euro 1.000 di Valore Nominale Unitario. |
| 8. | Data di Emissione: | 16 maggio 2008 |
| 9. | Data di Godimento: | 16 maggio 2008 |
| 10. | Data di Scadenza: | 16 maggio 2012. La durata delle Obbligazioni è quindi pari a 4 anni |
| 11. | Importo di rimborso alla Data di Scadenza: | 100% del Valore Nominale Unitario, e quindi Euro 1.000 per ogni Obbligazione di Euro 1.000 Valore Nominale Unitario. |
| 12. | Opzione di rimborso anticipato (Call) a favore dell'Emittente: | Non prevista |
| 13. | Opzione di rimborso anticipato (Put) a favore degli obbligazionisti: | Non prevista |
| 14. | Cedole Variabili: | Le Obbligazioni corrisponderanno tre Cedole Variabili.

Ciascuna Cedola Variabile è calcolata secondo la Formula di Calcolo di cui all'art. 7 del Regolamento, che qui si riporta

$C = VN * \min \{ \text{Tasso Massimo}; \max [\text{Tasso Minimo}; FP * \max (0; \text{Performance Paniere}) +/- \text{Spread}] \}$ |

con arrotondamento al centesimo di Euro più vicino (0,005 Euro arrotondato al centesimo superiore).

Considerato che non è previsto un Tasso Massimo, che non è previsto un Tasso Minimo, che il fattore di partecipazione è posto pari al 100% e che è prevista l'addizione di uno Spread pari all'1%, la Formula di Calcolo si semplifica come segue:

$$C = VN * \{\max (0; \text{Performance Paniere}) + \text{Spread}\}$$

L'importo delle Cedole Variabili non può essere predeterminato, poiché sarà funzione dell'andamento dell'Indice Inflazione Europea (come di seguito definito). Non è previsto né un importo massimo né un importo minimo di tali Cedole Variabili ed è prevista l'addizione di uno Spread pari all'1% alla Performance del Paniere di Riferimento. Ciascuna Cedola Variabile non potrà quindi essere inferiore all'1% del Valore Nominale Unitario cioè Euro 10 per ogni Obbligazione di Euro 1.000 di Valore Nominale Unitario, anche nell'ipotesi in cui la variazione dell'Indice Inflazione Europea risulti negativa (cioè in ipotesi di variazione in diminuzione dell'inflazione, c.d. deflazione) ovvero pari a zero.

- | | | |
|-------|---|--|
| (i) | Date di Pagamento Interessi Variabili: | 16 maggio 2010, 16 maggio 2011 e 16 maggio 2012 |
| (ii) | Tasso Massimo: | Non è previsto un Tasso Massimo delle Cedole Variabili |
| (iii) | Tasso Minimo: | Non è previsto un Tasso Minimo delle Cedole Variabili |
| (iv) | Fattore di partecipazione ("FP") e Spread: | <p>Il Fattore di partecipazione è il 100%.</p> <p>E' prevista l'addizione di uno Spread pari all'1% alla Performance del Paniere di Riferimento.</p> |
| (v) | Composizione del Paniere di Riferimento e Sottostante/i e relativi pesi, informazioni sui Sottostanti: | <p>Il Paniere di Riferimento è costituito dall'indice armonizzato (non rivisto) dei prezzi al consumo (esclusa la componente tabacco) che registra il tasso d'inflazione relativa agli Stati dell'Unione Monetaria Europea su base mensile (<i>All Items Index of Consumer Prices Excluding Tobacco Unrevised Series</i>) (il "Sottostante") relativo ai Paesi UE appartenenti all'Area Euro, tale indice correntemente calcolato da Eurostat (<i>Statistical Office of the European</i></p> |

Communities) e rilevabile sul circuito *Bloomberg* alla pagina “CPTFEMU” (o in futuro qualsiasi altra pagina o servizio che dovesse ufficialmente sostituirla) nonchè pubblicato dall’Agenzia del Tesoro Francese sul proprio sito www.aft.fr e da Eurostat sul sito <http://europa.eu.int/comm/eurostat>.

Il Sottostante è per brevità di seguito indicato anche come l’**Indice Inflazione Europea**”.

Ai fini delle presenti Condizioni Definitive, **“Sponsor dell’indice”** od in breve **“Sponsor”** sta ad indicare il soggetto che provvede ufficialmente (direttamente o tramite incaricati terzi) alla pubblicazione o comunicazione del valore dell’Indice Inflazione Europea, ovvero, in ipotesi di avvenuta sostituzione dell’Indice Inflazione Europea con altro indice al ricorrere di un Evento Straordinario, il soggetto che provvede ufficialmente (direttamente o tramite incaricati terzi) alla pubblicazione o comunicazione del valore di tale indice sostitutivo.

Lo Sponsor dell’indice è correntemente Eurostat.

L’andamento dell’Indice Inflazione Europea negli ultimi 4 anni è stato il seguente:



(vi) **Data di Rilevazione Iniziale:**

Per la prima Cedola Variabile pagabile il 16 maggio 2010, la Data di Rilevazione Iniziale è rappresentata dalla data in cui sia pubblicato dallo Sponsor dell’Indice il valore dell’Indice Inflazione Europea relativo al mese di febbraio 2008, fermo restando quanto di seguito specificato al ricorrere di un Evento di Turbativa ovvero di un Evento Straordinario.

Per la seconda Cedola Variabile pagabile il 16 maggio 2011, la Data di Rilevazione Iniziale è rappresentata dalla data in cui sia pubblicato dallo Sponsor

dell'Indice il valore dell'Indice Inflazione Europea relativo al mese di febbraio 2009, fermo restando quanto di seguito specificato al ricorrere di un Evento di Turbativa ovvero di un Evento Straordinario.

Per la terza Cedola Variabile pagabile il 16 maggio 2012, la Data di Rilevazione Iniziale è rappresentata dalla data in cui sia pubblicato dallo Sponsor dell'Indice il valore dell'Indice Inflazione Europea relativo al mese di febbraio 2010, fermo restando quanto di seguito specificato al ricorrere di un Evento di Turbativa ovvero di un Evento Straordinario.

(vii) **Data(e) di Rilevazione Intermedia:** Poichè le Obbligazioni di cui alle presenti Condizioni Definitive sono Obbligazioni con opzione call europea, non sono previste date di rilevazione intermedie.

(viii) **Data(e) di Rilevazione Finale:** Per la prima Cedola Variabile pagabile il 16 maggio 2010, la Data di Rilevazione Finale è rappresentata dalla data in cui sia pubblicato dallo Sponsor dell'Indice il valore dell'Indice Inflazione Europea relativo al mese di febbraio 2009, fermo restando quanto di seguito specificato al ricorrere di un Evento di Turbativa ovvero di un Evento Straordinario.

Per la seconda Cedola Variabile pagabile il 16 maggio 2011, la Data di Rilevazione Finale è rappresentata dalla data in cui sia pubblicato dallo Sponsor dell'Indice il valore dell'Indice Inflazione Europea relativo al mese di febbraio 2010, fermo restando quanto di seguito specificato al ricorrere di un Evento di Turbativa ovvero di un Evento Straordinario.

Per la terza Cedola Variabile pagabile il 16 maggio 2012, la Data di Rilevazione Finale è rappresentata dalla data in cui sia pubblicato dallo Sponsor dell'Indice il valore dell'Indice Inflazione Europea relativo al mese di febbraio 2011, fermo restando quanto di seguito specificato al ricorrere di un Evento di Turbativa ovvero di un Evento Straordinario.

(ix) **Valori del/i Sottostante:** Per ciascuna Cedola Variabile, il valore dell'Indice Inflazione Europea alla relativa Data di Rilevazione Iniziale è quello pubblicato o comunicato dallo Sponsor per il mese di febbraio del secondo anno di

calendario antecedente l'anno di calendario in cui cade la Data di Pagamento della relativa Cedola Variabile, fermo restando in ogni caso quanto di seguito previsto al ricorrere alla relativa Data di Rilevazione Iniziale di un Evento di Turbativa ovvero di un Evento Straordinario.

Per ciascuna Cedola Variabile, il valore dell'Indice Inflazione Europea alla relativa Data di Rilevazione Finale è quello pubblicato o comunicato dallo Sponsor per il mese di febbraio dell'anno di calendario immediatamente antecedente l'anno di calendario in cui cade la Data di Pagamento della relativa Cedola Variabile, fermo restando in ogni caso quanto di seguito previsto al ricorrere alla relativa Data di Rilevazione Finale di un Evento di Turbativa ovvero di un Evento Straordinario.

Fermo restando quanto di seguito previsto nell'ipotesi di un manifesto errore di pubblicazione da parte dello Sponsor, i valori dell'Indice Inflazione Europea da utilizzarsi ai fini della determinazione delle Cedole Variabili saranno in ogni caso i valori inizialmente pubblicati od annunciati dallo Sponsor, sicchè eventuali revisioni successive dei relativi valori non saranno prese in considerazione.

(x) **Modalità di rilevazione del Valore di Riferimento Iniziale:**

Per ciascuna Cedola Variabile, il Valore di Riferimento Iniziale è quello pubblicato o comunicato alla relativa Data di Rilevazione Iniziale dallo Sponsor dell'Indice, fermo restando in ogni caso quanto di seguito previsto al ricorrere alla relativa Data di Rilevazione Iniziale di un Evento di Turbativa ovvero di un Evento Straordinario.

Manifesto errore di pubblicazione

Resta inteso che laddove lo Sponsor abbia provveduto a correggere, entro 30 giorni di calendario dall'originaria pubblicazione o comunicazione, un valore dell'Indice Inflazione Europea (o dell'indice sostitutivo) manifestatamente erroneo e da utilizzarsi dall'Agente di Calcolo ai fini della determinazione di una Cedola Variabile, l'Agente di Calcolo farà riferimento ai fini della determinazione della relativa Cedola Variabile al valore dell'Indice quale successivamente corretto.

(xi) **Modalità di rilevazione del Valore**

Poichè le Obbligazioni di cui alle presenti Condizioni Definitive sono Obbligazioni con opzione call

- di Riferimento Intermedio:** europea, non sono previsti Valori di Riferimento Intermedi.
- (xii) **Modalità di rilevazione del Valore di Riferimento Finale:** Per ciascuna Cedola Variabile, il Valore di Riferimento Finale è quello pubblicato o comunicato alla relativa Data di Rilevazione Finale dallo Sponsor dell'Indice, fermo restando in ogni caso quanto di seguito previsto al ricorrere alla relativa Data di Rilevazione Finale di un Evento di Turbativa ovvero di un Evento Straordinario.
- Manifesto Errore di Pubblicazione*
- Resta inteso che laddove lo Sponsor abbia provveduto a correggere, entro 30 giorni di calendario dall'originaria pubblicazione o comunicazione, un valore dell'Indice Inflazione Europea (o dell'indice sostitutivo) manifestatamente erroneo e da utilizzarsi dall'Agente di Calcolo ai fini della determinazione di una Cedola Variabile, l'Agente di Calcolo farà riferimento ai fini della determinazione della relativa Cedola Variabile al valore dell'Indice quale successivamente corretto.
- (xiii) **Convenzione Giorni Lavorativi per le Date di Rilevazione:** Ove una Data di Rilevazione Iniziale ovvero una Data di Rilevazione Finale cada in un qualsiasi giorno (diverso dal sabato e dalla domenica) in cui il sistema europeo dei pagamenti TARGET non sia aperto per la sua normale operatività, essa s'intenderà per ciò stesso ed automaticamente spostata al giorno ((diverso dal sabato e dalla domenica) immediatamente successivo in cui il sistema europeo dei pagamenti TARGET sia aperto per la sua normale operatività.
- (xiv) **Eventi di Turbativa:** Laddove un valore dell'Indice Inflazione Europea da utilizzarsi ai fini della determinazione di una Cedola Variabile ai sensi della formula di cui all'art 7 del Regolamento e di cui alle presenti Condizioni Definitive non venga ad essere pubblicato o comunicato dallo Sponsor entro il quinto giorno lavorativo bancario antecedente la data di godimento della relativa Cedola Variabile, e fermo restando quanto previsto al ricorrere di un Evento Straordinario, l'Agente di Calcolo provvederà a determinare autonomamente il valore del Sottostante per il relativo mese operando come segue:
- 1) in primo luogo, l'Agente di Calcolo, ove praticabile, provvederà a determinare autonomamente il valore dell'Indice

Inflazione Europea per il relativo mese, utilizzando le medesime metodologie di determinazione alternativa del valore dell'Indice Inflazione Europea seguite dall'agente di calcolo del Titolo di Riferimento in conformità alle previsioni regolamentari del Titolo di Riferimento;

- 2) in secondo luogo, ove quanto sopra non risulti praticabile per qualsiasi motivo, l'Agente di Calcolo provvederà a determinare autonomamente il valore dell'Indice Inflazione Europea per il relativo mese, secondo la seguente formula:

$$\text{Inflazione}_{\text{Sostitutiva}} = \text{Inflazione}_{t-12} \left(\frac{\text{Inflazione}_{\text{Ultimo}}}{\text{Inflazione}_{\text{Ultimo}-12}} \right)$$

laddove:

$\text{Inflazione}_{\text{Sostitutiva}}$ sta ad indicare il valore dell'Indice Inflazione Europea per il relativo mese, quale determinato autonomamente dall'Agente di Calcolo;

Inflazione_{t-12} sta ad indicare il valore dell'Indice Inflazione Europea quale pubblicato o comunicato dallo Sponsor con riferimento al mese che è antecedente di 12 mesi di calendario il mese per il quale $\text{Inflazione}_{\text{Sostitutiva}}$ viene calcolato;

$\text{Inflazione}_{\text{Ultimo}}$ sta ad indicare l'ultimo valore dell'Indice Inflazione Europea pubblicato o comunicato dallo Sponsor antecedentemente al mese per il quale $\text{Inflazione}_{\text{Sostitutiva}}$ viene calcolato;

$\text{Inflazione}_{\text{Ultimo}-12}$ sta ad indicare il valore dell'Indice Inflazione Europea pubblicato o comunicato dallo Sponsor con riferimento al mese che è antecedente di 12 mesi di calendario il mese per il quale $\text{Inflazione}_{\text{Ultimo}}$ è stato pubblicato.

Per quanto occorrer possa, laddove un valore dell'Indice Inflazione Europea da utilizzarsi ai fini della determinazione di una Cedola Variabile ai sensi della formula di cui all'art. 7 del Regolamento non venga ad essere pubblicato o comunicato dallo Sponsor entro il quinto giorno lavorativo bancario antecedente la data di godimento della relativa Cedola Variabile, ma venga comunque pubblicato o comunicato dallo Sponsor successivamente, il valore

dell'Indice Inflazione Europea così successivamente pubblicato o comunicato dallo Sponsor non sarà comunque assunto dall'Agente di Calcolo ai fini della determinazione della relativa Cedola Variabile e l'Agente di Calcolo provvederà a determinare la relativa Cedola Variabile sulla base del valore dell'Indice Inflazione Europea dallo stesso autonomamente determinato in conformità a quanto sopra.

Ai sensi delle presenti condizioni definitive, **“Titolo di Riferimento”** sta ad indicare un titolo di Stato indicizzato all'andamento dell'inflazione europea emesso da uno dei seguenti Stati dell'Unione Europea: Italia, Francia, Germania o Spagna ed avente scadenza coincidente o prossima con la scadenza delle Obbligazioni, come determinato dall'Agente di Calcolo. Laddove il titolo selezionato quale Titolo di Riferimento dall'Agente di Calcolo sia rimborsato prima della scadenza delle Obbligazioni, l'Agente di Calcolo provvederà a selezionare un nuovo Titolo di Riferimento.

(xv) **Eventi Straordinari:**

1. Cessazione della pubblicazione dell'Indice Inflazione Europea

Laddove il valore dell'Indice Inflazione Europea non venga pubblicato o comunicato dallo Sponsor per 2 mesi consecutivi ovvero lo Sponsor comunichi che esso intende cessare la pubblicazione o comunicazione dell'Indice Inflazione Europea (ciascuno di tali eventi di seguito un **“Evento di Cessazione”**), l'Agente di Calcolo opererà come segue:

- a) in primo luogo, l'Agente di Calcolo utilizzerà, ai fini della determinazione delle Cedole Variabili successive all'Evento di Cessazione, in luogo dell'Indice Inflazione Europea, l'indice sostitutivo individuato in relazione al Titolo di Riferimento dall'agente di calcolo del Titolo di Riferimento in conformità alle previsioni regolamentari del Titolo di Riferimento;
- b) in secondo luogo, ovi non trovi applicazione la precedente lettera a), l'Agente di Calcolo utilizzerà, ai fini della determinazione delle Cedole Variabili successive all'Evento di Cessazione, in luogo dell'Indice Inflazione Europea, l'indice che abbia sostituito l'Indice Inflazione Europea e sempre che tale indice

sostitutivo, a giudizio dell'Agente di Calcolo, sia calcolato utilizzando una formula od un metodo di calcolo sostanzialmente simile all'Indice Inflazione Europea;

- c) in terzo luogo, ove non trovino applicazione le precedenti lettere a) e b), l'Agente di Calcolo provvederà a richiedere a 5 primari operatori finanziari l'indicazione di un indice sostitutivo dell'Indice Inflazione Europea. Ove almeno 4 degli operatori richiesti forniscano l'indicazione richiesta ed almeno 3 degli operatori richiesti indichino un medesimo indice sostitutivo dell'Indice Inflazione Europea, l'Agente di Calcolo utilizzerà, ai fini della determinazione delle Cedole Variabili successive all'Evento di Cessazione, l'indice sostitutivo così determinato in luogo dell'Indice Inflazione Europea;
- d) in quarto luogo, ove non trovino applicazione le precedenti lettere a), b) e c), l'Agente di Calcolo provvederà, entro il quinto giorno lavorativo bancario antecedente la data di godimento di una Cedola Variabile immediatamente successiva al verificarsi dell'Evento Straordinario, a determinare autonomamente, secondo ragionevolezza e buona fede, un indice sostitutivo dell'Indice Inflazione Europea da utilizzare ai fini della determinazione delle Cedole Variabili successive all'Evento di Cessazione.

A chiarimento ed integrazione delle disposizioni che precedono, laddove l'Agente di Calcolo, ad esito del verificarsi di un Evento di Cessazione, abbia provveduto all'individuazione di un indice sostitutivo dell'Indice Inflazione Europea in conformità alla lettera b) ovvero alla lettera c) ovvero alla lettera d) del precedente comma, e successivamente l'agente di calcolo del Titolo di Riferimento abbia provveduto ad individuare un indice sostitutivo dell'Indice Inflazione Europea diverso da quello individuato dall'Agente di Calcolo, l'Agente di Calcolo provvederà a determinare le Cedole Variabili successive al verificarsi dell'Evento di Cessazione sulla base di tale diverso indice sostitutivo dell'Indice Inflazione Europea individuato dall'agente di calcolo del Titolo di

Riferimento e non già sulla base dell'indice sostitutivo dell'Indice Inflazione Europea e originariamente individuato dall'Agente di Calcolo in conformità alla lettera b) ovvero alla lettera c) ovvero alla lettera d) del primo comma, fermo restando che non si darà comunque corso ad alcuna modifica d'importo delle Cedole Variabili già corrisposte dall'Emittente.

2. Modifica della base di calcolo dell'Indice Inflazione Europea

Laddove l'Agente di Calcolo determini che l'Indice Inflazione Europea, ovvero, in ipotesi di avvenuta sostituzione dell'Indice Inflazione Europea al ricorrere delle ipotesi di cui sopra, l'indice utilizzato in sostituzione dell'Indice Inflazione Europea sia stato oggetto di modifica quanto alla sua base di calcolo, l'Agente di Calcolo continuerà a far riferimento a tale indice, pur modificato nella sua base di calcolo, ai fini della determinazione delle Cedole Variabili, ma apporterà delle rettifiche ai livelli dell'Indice Inflazione Europea pubblicati o comunicati dallo Sponsor in conformità alle rettifiche operate dall'agente di calcolo del Titolo di Riferimento al fine di evitare, per quanto possibile, una discontinuità fra i valori dell'Indice prima della modifica della sua base di calcolo ed i valori dell'Indice successivamente a tale modifica.

Le rettifiche apportate, per quanto occorrer possa, non potranno comportare alcuna modifica nell'importo delle Cedole Variabili già corrisposte dall'Emittente.

3. Significative modifiche all'Indice Inflazione Europea

Laddove, entro il quinto giorno lavorativo bancario antecedente una data di godimento di una Cedola Variabile, lo Sponsor comunichi una significativa modifica nella formula o modalità di calcolo dell'Indice Inflazione Europea ovvero, in ipotesi di avvenuta sostituzione dell'Indice Inflazione Europea al ricorrere delle ipotesi di cui sopra, dell'indice sostitutivo, o comunque una modifica significativa dell'Indice Inflazione Europea ovvero dell'indice sostitutivo, l'Agente di Calcolo provvederà ad effettuare delle rettifiche ai livelli pubblicati dell'Indice Inflazione Europea o dell'indice sostitutivo in conformità alle rettifiche operate a valere sul Titolo di Riferimento ovvero comunque in conformità a

metodologie di generale accettazione tendenti a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi di tale evento.

Ciascuno degli eventi da 1 a 3 costituisce un Evento Straordinario.

15. Cedole Fisse:

Le Obbligazioni corrisponderanno una Cedola Fissa.

La Cedola Fissa è calcolata secondo l'art. 7 del Regolamento come prodotto tra (A) il Valore Nominale Unitario e (B) il Tasso di Interesse Fisso per il relativo Periodo di Interessi Fissi e (C) la Convenzione di Calcolo Interessi Fissi per il relativo Periodo di Interessi Fissi.

In particolare la Cedola Fissa è pari al seguente importo lordi: Euro 40 per cadauna Obbligazione del Valore Nominale Unitario di Euro 1.000

(i) **Date di Pagamento Interessi Fissi:** 16 maggio 2009

(ii) **Tasso di Interesse Fisso:** 4%

(iii) **Convenzione di Calcolo Interessi Fissi:** Act/Act ICMA (gli interessi sono calcolati sulla base della convenzione giorni effettivi/giorni effettivi ICMA)

16. Calendario Giorni Lavorativi Bancari: Per "Giorno Lavorativo Bancario" s'intende un qualsiasi giorno (diverso dal sabato e dalla domenica) in cui il sistema europeo dei pagamenti TARGET sia aperto per la sua normale operatività

17. Agente di Calcolo: Banca IMI S.p.A.

L'Emittente e l'Agente di Calcolo non forniscono alcuna garanzia per i valori dell'Indice Inflazione Europea come pubblicati e non assumono alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni dello Sponsor dell'Indice o dei livelli rilevati dell'Indice Inflazione Europea ovvero per eventuali interruzioni nella pubblicazione dell'Indice Inflazione Europea.

18. Status delle Obbligazioni: Obbligazioni non subordinate

19. Forma e regime di circolazione delle Obbligazioni: Le Obbligazioni sono al portatore ed emesse in forma dematerializzata. Alla data d'emissione le Obbligazioni saranno accentrate presso Monte Titoli S.p.A. in

regime di dematerializzazione ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 e del provvedimento congiunto CONSOB e Banca d'Italia del 22 febbraio 2008 (come successivamente modificati ed integrati)

- 20. Anagrafica delle Obbligazioni:** Il Codice ISIN delle Obbligazioni è IT0004357429
- 21. Rating delle Obbligazioni:** Non è attualmente prevista l'assegnazione di un rating alle Obbligazioni.
- 22. Regime fiscale delle Obbligazioni:** Sono a carico degli obbligazionisti ogni imposta e tassa, presente o futura che per legge colpiscono o dovessero colpire od alle quali dovessero comunque essere soggette le Obbligazioni.
- Quanto segue è una sintesi del regime fiscale proprio delle Obbligazioni applicabile alla data di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive a certe categorie di investitori residenti in Italia che detengono le Obbligazioni non in relazione ad un'impresa commerciale (gli "Investitori").*
- Gli Investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della vendita delle Obbligazioni.*
- Sugli interessi, premi ed altri proventi e sulle plusvalenze delle Obbligazioni si applicano, nei casi e con le modalità ivi previste, le imposte sostitutive delle imposte sui redditi di cui al D. Lgs. 1 aprile 1996, n. 239 ed al D. Lgs. 21 novembre 1997 n. 461, e successive modificazioni ed integrazioni, attualmente nella misura del 12,50%.
- 23. Quotidiano/i su cui pubblicare gli eventuali avvisi per il pubblico:** MF Milano Finanza

4. INFORMAZIONI SULL'OFFERTA DELLE OBBLIGAZIONI

- 1. Condizioni alle quali la Singola Offerta è subordinata:** L'offerta delle Obbligazioni non è subordinata ad alcuna condizione
- 2. Importo nominale complessivo offerto in sottoscrizione e numero massimo delle Obbligazioni offerte:** L'importo nominale complessivo del Prestito offerto in sottoscrizione è pari a Euro 250.000.000, per un totale di n. 250.000 Obbligazioni, ciascuna del Valore

Nominale Unitario pari ad Euro 1.000.

L'Emittente potrà, durante il Periodo di Offerta, aumentare l'importo nominale massimo del Prestito offerto in sottoscrizione e quindi il numero massimo delle Obbligazioni oggetto d'offerta, secondo le modalità indicate nella Nota Informativa. L'importo nominale effettivamente emesso del Prestito, e quindi il numero delle Obbligazioni effettivamente emesse, sarà comunicato dall'Emittente secondo le modalità indicate nella Nota Informativa.

3. Periodo d'Offerta:

Dalle ore 8:30 del 21 aprile 2008 alle ore 16:45 del 14 maggio 2008.

L'Emittente potrà prorogare il Periodo di Offerta, così come provvedere alla chiusura anticipata del Periodo di Offerta, secondo le modalità indicate nella Nota Informativa.

L'Emittente altresì procederà alla chiusura anticipata del Periodo di Offerta una volta che le adesioni abbiano raggiunto l'ammontare nominale complessivo del 98% dell'ammontare massimo di offerta, secondo le modalità indicate nella Nota Informativa.

4. Revoca e Ritiro dell'Offerta:

L'Emittente potrà revocare ovvero ritirare la Singola Offerta secondo le modalità indicate nella Nota Informativa.

5. Procedure di adesione – Collocamento fuori sede ed online:

Le procedure di adesione sono indicate nella Nota Informativa.

Le domande di adesione sono irrevocabili e non possono essere assoggettate a condizioni.

Non è previsto un collocamento fuori sede ed online delle Obbligazioni.

E' prevista la possibilità di presentare domande di adesione multiple.

6. Lotto Minimo:

1 Obbligazione di Valore Nominale Unitario pari ad Euro 1.000

7. Pagamento e consegna delle Obbligazioni:

Il pagamento integrale del prezzo d'offerta delle Obbligazioni assegnate dovrà essere effettuato dal sottoscrittore alla Data di Emissione presso il Collocatore che ha ricevuto l'adesione.

Contestualmente al pagamento del prezzo d'offerta per

- le Obbligazioni assegnate, queste saranno messe a disposizione degli aventi diritto, in forma dematerializzata, mediante contabilizzazione sui conti di deposito intrattenuti dal relativo Collocatore presso Monte Titoli.
8. **Destinatari della Singola Offerta:** Non possono aderire all'offerta gli Investitori Professionali, come definiti nella Nota Informativa.
9. **Criteri di riparto:** Trovano applicazione i criteri di riparto indicati nella Nota Informativa
10. **Prezzo d'offerta:** 100% del Valore Nominale Unitario, e quindi Euro 1.000 per ogni Obbligazione di Euro 1.000 Euro di Valore Nominale Unitario.
11. **Data per il pagamento del prezzo d'offerta:** La Data di Emissione
12. **Collocatori/Collocatori Garanti:** I Collocatori sono

Banca Popolare di Bergamo S.p.A.,
Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A.,
Banca Popolare di Ancona S.p.A.,
Banca Carime S.p.A.,
Banco di Brescia S.p.A.,
Banca Regionale Europea S.p.A.,
Banco di San Giorgio S.p.A.,
Banca di Valle Camonica S.p.A.

Non sono previsti Collocatori Garanti.
13. **Commissioni di collocamento/garanzia a favore dei Collocatori/Collocatori Garanti:** L'Emittente riconoscerà ai Collocatori quale corrispettivo per l'attività di collocamento svolta in relazione all'Offerta, una commissione di collocamento (la "Commissione di Collocamento"), pari al 3,00% del controvalore nominale delle Obbligazioni collocate nell'ambito dell'Offerta ed assegnate.
14. **Responsabile del Collocamento:** Banca IMI S.p.A.
15. **Commissioni a favore del Responsabile del Collocamento:** Non sono previste commissioni

- 16. Accordi di collocamento/garanzia:** Sarà stipulato un accordo di collocamento tra Emittente, Collocatori ed UBI Banca S.c.p.a., quale coordinatore dei medesimi.
- 17. Importo dei proventi netti:** 97% del controvalore nominale delle Obbligazioni collocate ed assegnate.

5. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA AMMISSIONE A NEGOZIAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI E SUI SOGGETTI CHE SI SONO ASSUNTI IL FERMO IMPEGNO DI AGIRE QUALI INTERMEDIARI PER LE OPERAZIONI SUL MERCATO SECONDARIO

L'Emittente provvederà a richiedere l'ammissione a quotazione del Prestito presso il mercato regolamentato MOT organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A. e adotterà tutte le azioni a ciò necessarie. Non vi è alcuna garanzia che tale richiesta di ammissione a quotazione abbia esito positivo. In caso di ammissione a quotazione del Prestito sul mercato regolamentato MOT, l'Emittente ne darà comunicazione ai portatori delle Obbligazioni mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

In caso di ammissione a quotazione del Prestito sul mercato regolamentato MOT, l'Emittente opererà quale operatore specialista (*liquidity provider*) provvedendo a fornire prezzi di acquisto e/o vendita delle Obbligazioni durante gli orari di apertura del Mercato telematico delle Obbligazioni (MOT), segmento DomesticMOT secondo le regole di funzionamento proprie dello stesso ed in conformità alle previsioni di tempo in tempo vigenti.

6. AUTORIZZAZIONI RELATIVE ALL'EMISSIONE

L'emissione delle Obbligazioni oggetto delle presenti Condizioni Definitive è stata approvata con delibera del competente organo dell'Emittente in data 9 aprile 2008.

7. INFORMAZIONI SUCCESSIVE ALL'EMISSIONE

Nessuna informazione sarà fornita dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni, all'andamento delle attività finanziarie sottostanti le Obbligazioni ovvero al valore della componente derivativa implicita delle Obbligazioni o comunque al valore di mercato corrente delle Obbligazioni.

8. METODO DI VALUTAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI - SCOMPOSIZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE

A. Componente derivativa implicita

La componente derivativa delle Obbligazioni è rappresentata da un'opzione cap con strike zero sul tasso d'inflazione.

Tale componente è implicitamente acquistata dal sottoscrittore attraverso la sottoscrizione delle Obbligazioni, in quanto implicita nelle Obbligazioni.

Il suo valore calcolato in data 11 aprile 2008, secondo la metodologia del modello bifattoriale di Hull-white, è pari a 6,389% (in termini percentuali sul Valore Nominale Unitario delle Obbligazioni).

B. Componente obbligazionaria

La componente obbligazionaria presente nelle Obbligazioni è rappresentata da un titolo obbligazionario che (i) garantisce all'investitore il rimborso integrale alla scadenza del capitale investito, e (ii) paga posticipatamente con frequenza annuale una Cedola Fissa.

Il valore di tale componente obbligazionaria calcolato in data 11 aprile 2008, è pari a 90,611% (in termini percentuali sul Valore Nominale Unitario delle Obbligazioni).

Sulla base del valore della componente derivativa implicita, della componente obbligazionaria pura, delle commissioni di collocamento riconosciute ai Collocatori nella misura del 3,00%, il prezzo d'emissione delle Obbligazioni risulta così scomposto (in termini percentuali sul valore nominale unitario delle Obbligazioni, che è di Euro 1.000):

Componente derivativa implicita	6,389%
Componente obbligazionaria pura	90,611%
Commissione di collocamento	3,000%
Prezzo d'emissione:	100%

9. RENDIMENTO EFFETTIVO DELLE OBBLIGAZIONI ED ESEMPLIFICAZIONE DEI RENDIMENTI

Il rendimento minimo garantito delle Obbligazioni (rendimento delle Obbligazioni laddove tutte le Cedole Variabili siano pari al Tasso Minimo), calcolato in regime di capitalizzazione annua composta, è pari all'1,77% (1,55% al netto dell'effetto fiscale¹).

Si riporta di seguito un'esemplificazione dei rendimenti di un'Obbligazione del Valore Nominale Unitario, al lordo ed al netto dell'effetto fiscale², evidenziando i seguenti scenari: (i) negativo, (ii) intermedio, (iii) positivo.

I° SCENARIO - IPOTESI NEGATIVA PER IL SOTTOSCRITTORE

¹ Si considera l'aliquota fiscale del 12,5%, vigente alla Data d'Emissione.

² Si considera l'aliquota fiscale del 12,5%, vigente alla Data d'Emissione.

Si ipotizzi che il valore dell'Indice Inflazione Europea (indice "CPTFEMU") relativo ai mesi di febbraio 2008, febbraio 2009, febbraio 2010 e febbraio 2011 risulti pari od addirittura inferiore al valore dell'indice "CPTFEMU" relativo al mese di febbraio dell'anno precedente. In tale ipotesi tutte le Cedole Variabili saranno pari a 1,00% cioè pari unicamente al valore dello Spread alla Performance del Paniere di Riferimento. Le Obbligazioni corrisponderanno la cedola fissa del 4,00% lordo (3,50% al netto dell'imposta sostitutiva del 12,50%) p.a. pagabile il primo anno di durata delle Obbligazioni e gli anni successivi tre cedole variabili lorde ciascuna pari al 1,00% (0,88% al netto dell'imposta sostitutiva del 12,50%) p.a. cioè il solo Spread alla Performance del Paniere di Riferimento, e a scadenza rimborseranno il 100% del loro valore nominale. Il rendimento lordo a scadenza delle Obbligazioni sarebbe quindi pari all'1,77% annuo composto (1,55% al netto dell'imposta sostitutiva del 12,50%).

II° SCENARIO - IPOTESI INTERMEDIA PER IL SOTTOSCRITTORE

Si ipotizzi che il valore dell'Indice Inflazione Europea (indice "CPTFEMU") relativo ai mesi di febbraio 2008, febbraio 2009, febbraio 2010 e febbraio 2011 risulti superiore al valore dell'indice "CPTFEMU" relativo al mese di febbraio dell'anno precedente, determinando una Performance del Paniere di Riferimento pari al 3,50% ogni anno. In tale ipotesi tutte le Cedole Variabili saranno pari a 4,50%. Le Obbligazioni corrisponderanno la cedola fissa del 4,00% lordo (3,50% al netto dell'imposta sostitutiva del 12,50%) p.a. pagabile il primo anno di durata delle Obbligazioni e gli anni successivi tre cedole variabili lorde ciascuna pari al 4,50% (3,94% al netto dell'imposta sostitutiva del 12,50%) p.a., e a scadenza rimborseranno il 100% del loro valore nominale. Il rendimento lordo a scadenza delle Obbligazioni sarebbe quindi pari al 4,36% annuo composto (3,82% al netto dell'imposta sostitutiva del 12,50%).

III° SCENARIO – IPOTESI POSITIVA PER IL SOTTOSCRITTORE

Si ipotizzi che il valore dell'Indice Inflazione Europea (indice "CPTFEMU") relativo ai mesi di febbraio 2008, febbraio 2009, febbraio 2010 e febbraio 2011 risulti superiore al valore dell'indice "CPTFEMU" relativo al mese di febbraio dell'anno precedente, determinando una Performance del Paniere di Riferimento pari al 4,50% ogni anno. In tale ipotesi tutte le Cedole Variabili saranno pari a 5,50%. Le Obbligazioni corrisponderanno la cedola fissa del 4,00% lordo (3,50% al netto dell'imposta sostitutiva del 12,50%) p.a. pagabile il primo anno di durata delle Obbligazioni e gli anni successivi tre cedole variabili lorde ciascuna pari al 5,50% (4,81% al netto dell'imposta sostitutiva del 12,50%) p.a., e a scadenza rimborseranno il 100% del loro valore nominale. Il rendimento lordo a scadenza delle Obbligazioni sarebbe quindi pari al 5,09% annuo composto (4,46% al netto dell'imposta sostitutiva del 12,50%).

10. COMPARAZIONE CON TITOLI A BASSO RISCHIO EMITTENTE E NON STRUTTURATI DI SIMILARE DURATA

Si rappresenta di seguito un confronto fra le ipotesi formulate nel precedente paragrafo 9 in merito al rendimento effettivo annuo delle Obbligazioni, ed il rendimento di un BTP con vita residua similare e pari scadenza (BTP con scadenza 15 aprile 2012, codice ISIN IT0004220627), sia al lordo che al

netto dell'effetto fiscale³. Si precisa che i rendimenti del BTP sono calcolati sulla base dei prezzi prevalenti di mercato del BTP alla data del 10 aprile 2008, mentre i rendimenti delle Obbligazioni sono calcolati sulla base del prezzo d'emissione, del prezzo di rimborso, delle Cedole Variabili e delle Cedole Fisse.

	BTP IT0004220627	OBBLIGAZIONE BANCA IMI		
		IPOTESI NEGATIVA	IPOTESI INTERMEDIA	IPOTESI POSITIVA
Scadenza	15 aprile 2012	16 maggio 2012	16 maggio 2012	16 maggio 2012
Rendimento effettivo annuo lordo	3,99%	1,77%	4,36%	5,09%
Rendimento effettivo annuo netto	3,47%	1,55%	3,82%	4,46%

11. SIMULAZIONE RETROSPETTIVA⁴

Si riporta a mero titolo esemplificativo una simulazione retrospettiva che esemplifica il rendimento delle Obbligazioni calcolato sulla base della *performance* storica del Paniere di Riferimento ipotizzando che le Obbligazioni siano già scadute e assumendo che siano state emesse in una data precedente la scadenza di un numero di anni pari alla durata effettiva delle Obbligazioni.

Ipotizzando che le Obbligazioni siano state emesse in data 16 maggio 2004 e siano scadute in data 20 maggio 2008 le Obbligazioni avrebbero corrisposto il primo anno di durata delle Obbligazioni una cedola lorda fissa pari al 4,00% (3,50% al netto dell'imposta sostitutiva del 12,50%) p.a. e gli anni successivi tre cedole variabili lorde pari rispettivamente al 2,77% (2,42% al netto dell'imposta sostitutiva del 12,50%) p.a., 3,41% (2,98% al netto dell'imposta sostitutiva del 12,50%) p.a., 2,77% (2,42% al netto dell'imposta sostitutiva del 12,50%) p.a., rimborsando a scadenza il 100% del loro valore nominale. Il rendimento lordo a scadenza delle Obbligazioni sarebbe stato quindi pari al 3,25% annuo composto (2,84% al netto dell'imposta sostitutiva del 12,50%).

A titolo meramente esemplificativo, ai fini di un confronto comparativo con il rendimento di un titolo a basso rischio emittente sempre in un'ottica di simulazione retrospettiva, si può osservare che un investitore che avesse proceduto all'acquisto in data 17 maggio 2004, sulla base dei prezzi prevalenti di mercato a tale data, di un BPT con scadenza 1 maggio 2008, (codice ISIN IT0001224309) detenendo poi tale BTP sino a scadenza, avrebbe percepito un rendimento pari al 3,35% lordo (2,70% al netto dell'effetto fiscale⁵).

Si avverte l'investitore che l'andamento storico dell'Indice Inflazione Europea utilizzato per la simulazione non è necessariamente indicativo del futuro andamento degli stessi. L'andamento

³ Si considera l'aliquota fiscale del 12,50%, vigente alla Data d'Emissione.

⁴ Si riporta di seguito un esempio del testo che potrà essere utilizzato per la simulazione retrospettiva dei rendimenti delle Obbligazioni e che sarà di volta in volta adattato alle caratteristiche specifiche dei singoli Prestiti Obbligazionari.

⁵ Si considera l'aliquota fiscale del 12,50%.

storico deve, pertanto, essere inteso come meramente esemplificativo e non dovrà essere considerato come una garanzia di ottenimento dello stesso livello di rendimento.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

L'Emittente si assume la responsabilità per le informazioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive.

BANCA IMI S.P.A.

AVVERTENZE RELATIVE ALL'INDICE INFLAZIONE EUROPEA

Lo Sponsor dell'Indice Inflazione Europea (correntemente Eurostat) è titolare dei diritti d'autore e di ogni altro diritto inerente l'Indice Inflazione Europea.

Lo Sponsor dell'Indice Inflazione Europea non dà alcuna garanzia in merito all'accuratezza e completezza dell'Indice Inflazione Europea come pubblicato e non assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni dell'Indice Inflazione Europea e dei dati in esso inclusi nè per eventuali interruzioni nella pubblicazione dell'Indice Inflazione Europea. Lo Sponsor dell'Indice Inflazione Europea non ha alcuna obbligazione e non assume alcuna responsabilità nei confronti dei sottoscrittori e successivi acquirenti delle Obbligazioni o di qualsiasi altro terzo per quanto riguarda le Obbligazioni e per qualsiasi danno diretto od indiretto che gli obbligazionisti od altri terzi possano subire. L'utilizzo dell'Indice Inflazione Europea da parte dell'Emittente e dell'Agente di Calcolo non costituisce in alcun modo una garanzia da parte dello Sponsor dell'Indice della commerciabilità e della redditività delle Obbligazioni, nè una sollecitazione all'investimento nelle Obbligazioni da parte dello Sponsor dell'Indice Inflazione Europea.